Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 03

Tutela aria ed energia

e-mail: m.zagari@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99901879
del 02/05/2018

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Annamaria Frascati

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita'
in data 02/05/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1679 del 02/05/2018

Oggetto: Comune di Civitavecchia, C. F. 02700960582. Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, del Titolo I alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s. m. i. per la modifica sostanziale della linea trattamento fanghi asservita al depuratore delle acque reflue, avente emissioni diffuse e convogliate in atmosfera, sito in Civitavecchia (RM), Localita' "Fiumaretta", cap. 00053 (prat. n. 16484).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Maria ZAGARI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Annamaria Frascati;

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. dal responsabile dell'istruttoria e del procedimento Annamaria Frascati;

visto l'art.1 c.16 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56: "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

visto lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 Dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Citta metropolitana di Roma Capitale ed in particolare l'art. 49 c. 1 dello Statuto, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma."

visto il D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" emanato al fine di prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico prodotto da varie tipologie di impianti;

preso atto che la Regione Lazio, con Legge del 06/08/1999, n. 14/b, Capo III, Sezione VI, art. 112 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per gli impianti già esistenti, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse;

visto il "Piano di risanamento della Qualità dell'Aria" della Regione Lazio approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20/03/2010 S.O. n. 60)

verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento.

presa visione:

- dell'istanza, acquisita al numero di prot.47453 del 18/03/2016 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera i) del D.L.gs. 152/06, Parte V, Titolo I, inoltrata dal Comune di Civitavecchia, C.F. 02700960582 con sede legale sita in Civitavecchia (00053), P.le Guglielmotti 7, nella persona del Sindaco protempore, per lo stabilimento sito in Civitavecchia (RM), Località "Fiumaretta", per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti della linea di trattamento dei fanghi a servizio dell'impianto dello stesso;

- della documentazione allegata all'istanza suindicata, composta da:

- scheda C riepilogo emissioni;
- relazione tecnica datata Marzo 2016;
- elaborato grafico – Tavola Unica datato Marzo 2016;
- procura speciale per invio telematico.

- dell'autorizzazione provvisoria, rilasciata dalla Regione Lazio con la D.D. 6713/2009, per lo scarico di acque reflue urbane del depuratore pubblico ubicato nel Comune di Civitavecchia, Località Fiumaretta e dell'autorizzazione di proroga del suddetto provvedimento, rilasciata con D.D. 4594/2010 dalla Regione Lazio;

- dell'istanza di autorizzazione, acquisita dal Servizio 2 "Tutela Acque, Suolo e risorse Idriche" del Dipartimento IV di questa Città Metropolitana al numero di protocollo 97014 del 07/07/2017, con la quale il Comune di Civitavecchia ha chiesto nuova autorizzazione per lo scarico nel corpo idrico denominato "Fosso Fiumaretta", delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore in oggetto;

- del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12/05/2016 nella sede del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, Via Tiburtina n. 69,1 Roma, a seguito della convocazione, a mezzo PEC, effettuata con nota prot. 62936 del 03/05/2016, con il quale è stato richiesto di integrare con la documentazione di seguito indicata:

- documentazione identificativa del gestore dello stabilimento ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, Parte V in quanto, dalla documentazione agli atti, l'impianto di depurazione risultava composto da tre linee di depurazione gestite in parte dal Comune ed in parte dalla Regione Lazio;
- chiarimenti circa la potenzialità nominale, espressa in abitanti equivalenti, dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
- chiarimenti circa la posizione autorizzativa dell'impianto di depurazione con riferimento alla Parte III del D.Lgs. 152/06 in materia di scarico delle acque reflue;
- documentazione tecnica progettuale illustrativa del sistema di contenimento delle emissioni inquinanti ed odorigene provenienti dalla linea di trattamento dei fanghi;

con lo stesso verbale è stata comunicata la sospensione del procedimento autorizzativo;

- con la nota protocollo numero 23213 del 14/03/2018, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con il numero 48138 del 20/03/2018, il Comune ha chiarito alcuni aspetti in merito alle richieste poste in sede di conferenza dei servizi;

- con la nota protocollo numero 28731 del 29/03/2018, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con il numero 55826 del 30/03/2018, il Comune ha inoltrato i chiarimenti di natura amministrativa e la documentazione progettuale richiesta nella succitata conferenza dei servizi;

considerato che:

- con l'"Accordo di programma e opere di completamento e rifacimento fognature depuratore Fiumaretta – Protocollo di intesa per il trasferimento al Comune di Civitavecchia della seconda linea del depuratore Fiumaretta e delle altre opere realizzate nell'ambito dell'appalto" (protocollo numero 84572 del 06/11/2015) i due gestori hanno stabilito che l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco protempore, presentasse istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, Parte V comprensiva, anche del progetto di captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni prodotte nel locale "disidratazione" (acquisito da questa Amministrazione con il numero di prot. 55826 del 30/03/2018) ai fini della tutela della salute dei lavoratori;

- l'impianto di depurazione, in precedenza, si componeva di tre linee di depurazione autonome e che, a seguito della dismissione della prima linea di trattamento, sono rimaste in esercizio le altre due linee di depurazione con in comune una linea di trattamento fanghi costituita da: una linea di

pre-ispessimento, una linea di stabilizzazione aerobica, una linea di post-ispessimento, una centrifuga per la disidratazione meccanica; e che, il Comune, nella suindicata documentazione ha chiarito:

- che l'impianto ha una potenzialità nominale pari a 86.400 A.E., pari a 280 l/s;
- che l'impianto si sviluppa su due linee (denominate 2 e 3) operanti con pari portata, con definitiva dismissione della prima;
- che il protocollo gestionale adottato sull'impianto, con l'installazione di quattro fermentantoti/biostimolatori, assicurerà una qualità del fango tale da limitare le emissioni odorigene;
- che, ai fini della sicurezza degli ambienti di lavoro, ha stabilito di captare e convogliare in atmosfera le emissioni provenienti dalla centrifuga posizionata all'interno del locale "disidratazione fanghi";

ritenuto opportuno:

- non procedere alla convocazione di una nuova conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 in quanto l'impianto di depurazione delle acque reflue con annessa linea di trattamento dei fanghi è al servizio della città di Civitavecchia ed è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale come risulta agli atti e che, ai sensi dell'art. 269 comma 3 la procedura di autorizzazione prevede l'acquisizione dei pareri di competenza comunale in merito alle disposizioni dettate dal DPR 06/06/2001 n. 380 e del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265;

- concedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera al Comune di Civitavecchia, Partiva IVA 02700960582, con sede legale sita in Civitavecchia (RM), P.le Guglielmotti 7, cap. 00053, nella persona del Sindaco protempore, per lo stabilimento sito in Civitavecchia (RM), Località Fiumaretta anche ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06, per la continuazione delle emissioni in atmosfera e per la "modifica sostanziale" della linea di trattamento fanghi di depurazione avente emissioni diffuse e convogliate con 1 (uno) punto di emissione munito di sistema di abbattimento;

visto che il Dirigente del Servizio ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di concedere l'autorizzazione al Comune di Civitavecchia, Partiva IVA 02700960582, con sede legale sita in Civitavecchia (RM), P.le Guglielmotti 7, cap. 00053, nella persona del Sindaco protempore, per lo stabilimento sito in Civitavecchia (RM), Località Fiumaretta anche ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06, per la continuazione delle emissioni in atmosfera e per la "modifica sostanziale" della linea di trattamento fanghi di depurazione avente emissioni diffuse e convogliate con 1 (uno) punto di emissione munito di sistema di abbattimento;
2. che sono parte integrante della presente autorizzazione i seguenti allegati: Allegato Tecnico e la planimetria con evidenziato il punto di emissione autorizzato;
3. di dare atto che il presente provvedimento, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Parte V ss.mm.ii. ha una validità di 15 anni a partire dalla data di rilascio; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza (con la richiesta di rinnovo l'autorizzazione si intende automaticamente prorogata fino al rilascio della nuova autorizzazione, ove la domanda medesima sia stata consegnata nei tempi previsti dal presente provvedimento autorizzativo);
4. di imporre al Comune di Civitavecchia le prescrizioni operative ed il rispetto dei valori limite di emissione riportati nell'Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento;
5. di imporre all'Amministrazione Comunale di Civitavecchia l'osservanza dei seguenti obblighi di legge:

a) presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, Parte V ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora il Comune intenda trasferire lo stabilimento in altra località;

b) presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, Parte V ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora, il Comune, intenda effettuare la modifica sostanziale degli impianti e/o delle attività, ovvero darne opportuna comunicazione, ai sensi della medesima disposizione di legge, qualora la modifica non sia sostanziale;

c) presentare apposita domanda di autorizzazione relativamente alla variazione nella gestione dello stabilimento stesso;

d) comunicare con nota formale a questa Amministrazione l'eventuale variazione della sede legale o del Sindaco protempore;

6. di imporre al Comune di Civitavecchia l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n.261 del 03/06/1997, le prime analisi al camino, successive a quelle relative alla messa a regime dello stabilimento, previste nell'Allegato Tecnico, dovranno essere effettuate dall'A.R.P.A. Lazio Sezione di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo n.52, a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio. L'intervento dell'A.R.P.A. dovrà essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l'A.R.P.A comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi previste nell'Allegato Tecnico, è data facoltà al

Comune, entro il termine dell'esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;

b. dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Roma - Dipartimento IV, Servzio 3 "Tutela dell'Aria ed Energia" via Tiburtina 691 – Roma, al Comune ed all'A.R.P.A. Lazio Sezione di Roma - Servizio Aria Unità Emissioni, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso ed il presente provvedimento dovrà essere riconsegnato al Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia";
c. il gestore dovrà inoltrare copia della presente autorizzazione all'A.R.P.A. Lazio Sezione di Roma - Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo n. 52, 00173;;

7. di dare atto che per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra riportato ed a quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla vigente normativa di cui al D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii.

Di dare atto che con il presente provvedimento sono fatti salvi i nulla osta e le autorizzazioni previste da altre normative vigente.

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di 60 gg dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria ZAGARI